

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: INTEGRAZIONE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

**CANTIERE: MERCAFIR S.C.P.A., EDIFICIO A1-A2 – LAVORI DI RIPRISTINO DEI
LUCERNARI IN COPERTURA**

FIRENZE, PIAZZA EUGENIO ARTOM, 12

Il committente

MERCAFIR S.c.P.A.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione

Arch. Michele Passaleva

PREMESSA

L'obiettivo del presente documento integrativo è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, in cantiere e negli altri ambienti lavorativi delle imprese edili, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione; il presente documento, redatto a modello dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 40 del 22/04/2020, contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

L'Ordinanza stabilisce in linea generale che per i cantieri in corso e prima di disporre l'apertura dei cantieri, è necessario che il CSE, laddove presente:

1. provveda all'integrazione del PSC alle misure anticontagio Covid-19
2. richieda all'impresa affidataria e alle imprese esecutrici l'integrazione del/dei POS alle disposizioni comuni del PSC.;
3. provveda a valutare, di concerto con il DL, il RL o il Committente il RUP (a seconda dei casi) e l'impresa affidataria, la necessità/opportunità di adeguare il cronoprogramma e il Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine di ridurre ulteriormente i rischi indotti da lavorazioni interferenti dovuti alla situazione sanitaria attuale;
4. richieda conseguentemente all'impresa affidataria l'adeguamento del programma esecutivo dei lavori;
5. provveda a valutare l'eventuale adeguamento dei costi della sicurezza nonché, in collaborazione agli altri soggetti della Stazione Appaltante/Committente, l'eventuale diminuzione della produttività del cantiere, conseguente a una riorganizzazione delle fasi di lavoro derivante dalle modifiche apportate al PSC e al cronoprogramma dei lavori. In tal caso la Stazione appaltante/Committente procederà all'approvazione della variante contrattuale secondo la normativa vigente;

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento sono da ritenersi aggiuntive a quanto contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e dovranno essere estese e recepite da tutte le figure coinvolte nel cantiere per l'esecuzione dell'opera:

- IMPRESE (affidataria/e, esecutrice/i, lavoratori autonomi): datore di lavoro, dirigenti delegati per la sicurezza in cantiere, direttori di cantiere, preposti, lavoratori dipendenti, distaccati, autonomi, lavoratori, subcontraenti (quali subappaltatori, fornitori e subfornitori, noli a caldo ecc...) e in generale tutti coloro che hanno accesso al cantiere;
- COMMITTENZA: responsabile dei lavori (rl), responsabile del procedimento (rup), direttore dei lavori (dl) con il suo ufficio di direzione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP, CSE), tutor di cantiere (come definito dall'art. 22 della Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38), dirigenti, committente;
- Per i controlli in cantiere: operatori dei servizi PISSL, Ispettorato del lavoro, e con funzioni di assistenza RLST, CPT;



SOMMARIO

<i>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</i>	4
<i>INFORMAZIONE</i>	4
<i>MODALITA' DI ACCESSO IN CANTIERE PERSONALE ADDETTO</i>	5
<i>MODALITA' DI ACCESSO IN CANTIERE FORNITORI ESTERNI, VISITATORI</i>	6
<i>PULIZIA E SANIFICAZIONE</i>	7
<i>PRECAUZIONI IGIENICHE, DISTANZE DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</i>	9
<i>RIUNIONI DI COORDINAMENTO E FORMAZIONE</i>	12
<i>SORVEGLIANZA SANITARIA</i>	13
<i>GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA</i>	13
<i>RICORRENZA DELLE IPOTESI CAUSANTI LA SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI</i>	13
<i>AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE</i>	14
<i>RIFERIMENTI NORMATIVI</i>	14
<i>NUMERI DI TELEFONO UTILI</i>	15



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Allo stato attuale, data la diffusione dell'agente patogeno, è ragionevole attribuire a tutte le lavorazioni l'esposizione al rischio biologico derivante dalla possibilità di contagio da COVID-19.

Si può ragionevolmente affermare che i lavoratori, durante le loro attività, siano esposti al rischio di contagio da COVID-19 a causa di molteplici fattori (ad es. compresenza di maestranze all'interno di spazi di limitate dimensioni, utilizzo di spazi in comune). In definitiva ci si può aspettare una maggior esposizione a tale rischio biologico per le maestranze durante le loro attività.

INFORMAZIONE

il datore di lavoro/impresa o il rappresentante dei lavori nominato dal committente per i cantieri privati con l'ausilio degli RLS/RLST, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali attraverso le modalità più idonee ed efficaci anche in caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana. I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere.

Le informazioni, che devono essere fornite tramite l'impresa affidataria/il datore di lavoro/committente, riguardano inoltre gli obblighi a cui è tenuto il lavoratore:

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria seguendone le indicazioni;
2. l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente al datore di lavoro/impresa/committente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio.
3. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro/impresa/committente nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
4. l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/impresa/committente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

1. All'ingresso del cantiere e in prossimità dei servizi igienico assistenziali (spogliatoio, refettorio) saranno apposti cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, i datori di lavoro forniscono materiale nella loro lingua madre o ricorrono a dépliant informativi con indicazioni grafiche.

La segnaletica proposta (allegato 1) è la seguente:

- a. Dieci comportamenti da seguire



- b. No assembramento
- c. Evitare affollamenti in fila
- d. Mantenere la distanza di 1,80 m
- e. Uso Ascensore
- f. Lavare le mani
- g. Igienizzare le mani
- h. Coprire la bocca e il naso
- i. No abbracci e strette di mani
- j. Disinfettare le superfici
- k. Soccorsi.

MISURE DI COORDINAMENTO

- il CSP/CSE provvede ad inserire o integrare il PSC con le misure anticontagio Covid-19 da considerarsi aggiuntive a quanto contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cantiere, e lo trasmette all'impresa Affidataria (o alle imprese Affidatarie se più di una) e ai lavoratori autonomi con incarico diretto del Committente.
- l'impresa Affidataria (o alle imprese Affidatarie se più di una) trasmettono il PSC con le misure anticontagio Covid-19 alle imprese esecutrici e lavoratori autonomi loro subaffidatari, ai fornitori, ai noli a caldo ecc. dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.
- Ogni impresa Affidataria e Esecutrice recepisce le misure di sicurezza contenute nel presente documento e sulla base di queste aggiorna (o redige) il proprio POS.
- Durante la prima riunione di coordinamento tra le imprese Affidatarie, la D.L. e il CSE, sarà costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con il compito di indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto).
- Il CSE, laddove presente, di concerto con il dl, il rl o il rup, definisce in accordo con l'impresa affidataria le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).

MODALITA' DI ACCESSO IN CANTIERE PERSONALE ADDETTO

L'accesso al cantiere non sarà consentito nel caso in cui, durante il controllo obbligatorio, siano riscontrati:

1. temperatura corporea oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali;
2. contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
3. persone sottoposte a provvedimenti di quarantena.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

1. Al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea (la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non



dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;

2. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente; che tutti i presenti in cantiere non presentino sintomi influenzali o abbiano avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti o comunque si trovino nella condizione di dover restare al proprio domicilio (es. provvedimenti restrittivi o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS); nell'eventualità vieta l'ingresso del lavoratore in cantiere e lo invita a contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;

MISURE DI COORDINAMENTO

- Durante la riunione preliminare di coordinamento tra le imprese Affidatarie, la D.L. e il CSE, sarà costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con il compito di indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto).
- Ogni datore di lavoro dovrà provvedere mediante la propria struttura (RLS-RLST, Medico competente, ecc.) a fornire al proprio personale l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza.
- Ogni datore di lavoro dovrà provvedere mediante la propria struttura (RLS-RLST, Medico competente, ecc.) a definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati rilevati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).
- in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

MODALITA' DI ACCESSO IN CANTIERE FORNITORI ESTERNI, VISITATORI

L'accesso di fornitori esterni al cantiere dovrà sottostare a precise procedure predefinite, per ridurre tutte le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere:



PRESCRIZIONI OPERATIVE

1. I mezzi di trasporto di fornitori esterni dovranno concordare preventivamente con le imprese esecutrici i tempi di fornitura in modo da evitare tassativamente che si sovrappongano più forniture nello stesso momento.
2. Il mezzo di trasporto dovrà accedere al cantiere con le modalità previste, stazionare sull'area prestabilita (indicazioni già presenti sul PSC e sulla planimetria di cantiere allegata), seguendo le indicazioni e sotto la vigilanza del personale di cantiere, previo allontanamento dalla zona esterna di tutti gli altri lavoratori. Potrà rimanere per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, completate le quali dovrà immediatamente uscire dal cantiere.
3. Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci in cantiere rimanendo, per quanto possibile, a bordo dei propri mezzi.
4. Nei casi in cui è indispensabile che l'approntamento delle attività di carico e scarico siano eseguite dal trasportatore, quest'ultimo dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di 1,80 metri dal personale di cantiere ed indossare, prima di scendere dal mezzo, la mascherina in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
5. Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) deve avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso.
6. Ai fornitori esterni non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo, compresi i servizi igienici.
7. L'accesso ai visitatori va ridotto, per quanto possibile; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole di cantiere: misurazione della temperatura corporea, dichiarazione sostitutiva, essere muniti di mascherina e guanti monouso. In mancanza di uno dei suddetti requisiti dovrà essere vietato l'accesso in cantiere.
8. Ai visitatori non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo, compresi i servizi igienici.

MISURE DI COORDINAMENTO

- Le imprese Esecutrici dovranno coordinarsi per fare in modo che non vi sia mai sovrapposizione di fornitura all'interno del cantiere.
- Durante la riunione preliminare di coordinamento tra le imprese Affidatarie, la D.L. e il CSE, sarà costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con il compito di indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto).

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Deve essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio).



La sanificazione, anche eseguita in proprio, può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

1. Ogni impresa Affidataria presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, subaffidatari e lavoratori autonomi la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
2. I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.
3. L'impresa Affidataria responsabile dei servizi igienico sanitari e assistenziali di cantiere dovrà provvedere alla sanificazione giornaliera dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio) concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici, etc.)
 - a. Per la pausa pranzo l'utilizzo del refettorio è subordinato alla pulizia, prima e dopo la consumazione dei pasti, dei tavoli e delle sedie; comunque, almeno una volta al giorno dovrà essere prevista la sanificazione delle superfici.
 - b. Gli spazi all'interno degli spogliatoi devono essere organizzati e sanificati in modo da lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
 - c. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale addestrato e dotato di tutti gli indumenti e dispositivi di protezione individuale. Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti.
 - d. Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l'azienda procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
4. Gli attrezzi manuali (chiavi esagonali, trapani, ecc.) dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare, è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.
5. I mezzi di cantiere (quali ad esempio camion), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie, etc.), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.
6. Le parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (per esempio la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere, dell'argano a bandiera), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.

MISURE DI COORDINAMENTO

- Le imprese dovranno specificare nel proprio POS le modalità con cui intendono eseguire la sanificazione, definendo uno specifico protocollo nel caso in cui intendano effettuarla autonomamente e formando in maniera adeguata i lavoratori addetti a tale mansione.



- L'impresa Affidataria responsabile dei servizi igienico sanitari e assistenziali di cantiere, tramite il personale designato, dovrà vigilare affinché tutte le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere rispettino le prescrizioni operative di tipo comune sopra esposte;
- Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
- Ciascuna impresa presente in cantiere dovrà registrare e rendicontare all'impresa appaltatrice l'igienizzazione quotidiana delle attrezzature e dei mezzi di cantiere.

PRECAUZIONI IGIENICHE, DISTANZE DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Premesso che occorre principalmente garantire che i soggetti osservino sempre il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1,8 m ed è, pertanto, necessario vagliare ogni sforzo organizzativo affinché questo obiettivo venga perseguito e raggiunto, in cantiere è necessario:

- quanto previsto dall'art. 16 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18 "per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (in Toscana 1,8 m. come da Ordinanza del Presidente della Regione n. 38 del 18/04/2020);
- laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale come principale misura di contenimento, il datore di lavoro/l'impresa affidataria deve:
 - esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione gli strumenti da attuare, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro o un nuovo cronoprogramma dei lavori e un nuovo programma esecutivo dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa;
 - adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
 - qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1,8 metri e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario per tutti i lavoratori l'uso di mascherine FFP2 senza valvola per lavoratori che lavorano nello stesso ambiente; qualora non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche.
- data la situazione di emergenza, alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio", il cui uso è disciplinato dall'art. 34 comma 3 del D.L. 2 marzo 2020, n° 9; vista l'attuale situazione di emergenza e la disponibilità in commercio si consiglia l'utilizzo delle mascherine FFP2 e FFP3 fino ad esaurimento scorte in azienda.



- si richiama inoltre la necessità di fare utilizzare alla medesima squadra di operai, impegnati nella stessa lavorazione durante una fase di lavoro, la stessa tipologia di mascherina per evitare rischi di ulteriori contagi.
- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1,8 metri, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti.
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

Richiamando l'opportunità di utilizzare durante le lavorazioni idonei guanti da lavoro, è obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche e pertanto:

- il datore di lavoro /impresa affidataria per gli altri soggetti presenti in cantiere allo stesso riferibili e per i quali si identifica come datore di lavoro, comunque nel rispetto delle attribuzioni di legge, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani, provvedendo a lavare le stesse anche se si indossano guanti monouso con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso con fazzoletto monouso o con il braccio se si starnutisce o tossisce;

PRESCRIZIONI OPERATIVE

1. È necessario richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di almeno 1,8 m durante l'attività lavorativa.
2. Dal momento che durante le attività di cantiere risulta di complessa attuazione il mantenimento della distanza interpersonale prevista, soprattutto tra i lavoratori di una stessa squadra, si prescrive l'utilizzo delle mascherine protettive conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie per tutti i lavoratori presenti in cantiere.
3. Tutti gli operatori presenti in cantiere devono essere sempre muniti di guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie., oltre ai normali guanti utilizzati per le lavorazioni (dpi di protezione delle mani).
4. Le imprese mettono a disposizione dei propri lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani e prescrivono ai lavoratori di lavarsi le mani con tale soluzione nelle seguenti situazioni:



- a. all'ingresso in cantiere (messa a disposizione dall'impresa affidataria responsabile degli apprestamenti di cantiere)
 - b. prima e dopo le pause pranzo, (messa a disposizione dal proprio datore di lavoro)
 - c. all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici, (messa a disposizione dal proprio datore di lavoro).
5. Durante l'utilizzo del refettorio, se non può essere garantita la distanza di minimo 1,8 metri tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione, eventualmente sfalsando la pausa pranzo di 30 minuti l'una dall'altra. Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantiere e andrà di volta in volta valutata la possibilità di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre a quelli già stabiliti.
- a. Il locale dovrà disporre di una porta di entrata e una porta di uscita: non essendo possibile garantire la presenza di una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali, si prescrive che i lavoratori in attesa di entrare devono sostare ad una distanza di almeno 1,8 metri dalla porta, attendere che siano usciti e si siano allontanati i lavoratori presenti all'interno prima di accedere ai locali;
 - b. In corrispondenza di tali accessi dovrà essere messo a disposizione la soluzione igienizzante che i lavoratori dovranno obbligatoriamente utilizzare;
 - c. Il locale dovrà essere ventilato continuamente;
 - d. Il locale dovrà essere organizzato in modo da garantire una distanza interpersonale di almeno 1,8 metri tra i lavoratori presenti al suo interno;
 - e. Al termine della consumazione del pasto le superfici utilizzate dovranno essere pulite con prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute prima di consentirne l'utilizzo al lavoratore successivo.
6. Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza interpersonale di 1,8 metri tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione ed il rispetto della distanza minima. Gli indumenti e oggetti personali dovranno essere conservati all'interno degli armadietti individuali, isolati dagli indumenti da lavoro, dai DPI e da quant'altro utilizzato dal lavoratore all'interno del cantiere.
7. Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, garantire la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o, rispettando per quanto possibile la distanza interpersonale di almeno 1,8 m tra essi. Laddove non fosse possibile si raccomanda l'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Si raccomanda la disponibilità per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.). Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell'abitacolo.

- 8. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso e la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi.
- 9. Nel caso di utilizzo dell'auto privata o aziendale con due o più persone, si raccomanda l'uso della mascherina.



10. L'impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) è consentito esclusivamente ad un operatore per volta.
11. Nel caso in cui non vi siano persone affette da Covid-19, i D.P.I. utilizzati per prevenire il contagio in cantiere, fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, a scopo cautelativo, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza comprimerli, utilizzando legacci o nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore.

MISURE DI COORDINAMENTO

- Durante la riunione preliminare di coordinamento tra le imprese Affidatarie, la D.L. e il CSE, sarà costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con il compito di indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto).
- È compito di ogni impresa Affidataria mettere a disposizione dei propri operatori (subaffidatari, lavoratori autonomi) soluzioni idroalcoliche per la pulizia delle mani da ubicare in punti strategici quali l'ingresso del cantiere o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti.
- Ciascuna impresa dovrà provvedere alla fine di ogni turno o almeno giornalmente allo smaltimento dei propri rifiuti, in particolare i D.P.I. utilizzati per prevenire il contagio in cantiere nelle modalità descritte sopra.
- Ciascuna impresa dovrà provvedere ad istruire i lavoratori sulle modalità di utilizzo degli spogliatoi, del refettorio e degli altri spazi comuni.

RIUNIONI DI COORDINAMENTO E FORMAZIONE

Di norma non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali

È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni.

Per le Imprese, il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)



SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria deve essere proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo):

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- a sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e i RLS/RLST; in particolare, il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e, di concerto con il datore di lavoro, provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Responsabile del servizio di primo soccorso o al Preposto; dovrà essere isolato e fornito della mascherina in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria; il Responsabile o il Preposto procederanno immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

RICORRENZA DELLE IPOTESI CAUSANTI LA SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI

La tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

1. la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di 1,80 metri, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del



materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): **conseguente sospensione delle lavorazioni;**

2. l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1,80 metri tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: **conseguente sospensione delle lavorazioni;**
3. caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: **conseguente sospensione delle lavorazioni;**
4. laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: **conseguente sospensione delle lavorazioni;**
5. indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: **conseguente sospensione delle lavorazioni.**

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È obbligatorio costituire in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Nel caso in cui tale comitato non sia costituito internamente al cantiere, verrà istituito un Comitato Territoriale dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Durante la riunione preliminare di coordinamento, sarà costituito in cantiere il Comitato con il compito di indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Testo Unico sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e smi.
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio il 14 marzo 2020.
- Protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla "Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili" del 19 marzo 2020;
- Protocollo sottoscritto dalle parti datoriali e sindacali del settore edile il 24 marzo 2020 e check list per l'attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento



della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24 marzo 2020 e le procedure attuative redatte dal cncpt e tutto il materiale informativo redatto.

- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.40 del 22 aprile 2020 “Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati”.
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile del 24/04/2020.
- DPCM 26 aprile 2020

NUMERI DI TELEFONO UTILI

Si allegano i numeri utili e chiamata emergenza, nel quale sono stati integrati i numeri di emergenza per il COVID-19.

AUSL REGIONE TOSCANA	AUSL TOSCANA CENTRO (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli)	055 5454777
	AUSL TOSCANA NORD OVEST (Massa Carrara, Pisa, Livorno, Lucca, Viareggio)	050 954444
	AUSL TOSCANA SUD EST (Arezzo, Siena, Grosseto)	800 579 579
	NUMERO VERDE REGIONALE (informazioni orario: 9.00-18.00)	800 556 060
	NUMERO UNICO EMERGENZE (Carabinieri, Polizia stradale, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana)	112 118
	NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ - Coronavirus 2019 CoVID-19	1500